

Linee direttrici all'attenzione dell'amministrazione federale sulla collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

del 16 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
in applicazione dell'articolo 50 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale;
d'intesa con la Conferenza tripartita sugli agglomerati,

emana le presenti linee direttrici:

1 Rafforzamento della collaborazione verticale

La collaborazione verticale deve essere rafforzata, tanto nella fase dell'elaborazione dei provvedimenti della Confederazione quanto al momento della loro applicazione e della loro valutazione. Le relazioni di partenariato inglobano la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

2 Considerazione dei Comuni

Nell'esercizio delle sue competenze, la Confederazione deve tenere conto sistematicamente delle possibili conseguenze della sua attività per i Comuni. Essa mira in particolare a contribuire alla soluzione dei problemi specifici riscontrati dalle città, dagli agglomerati e dalle regioni di montagna.

3 Ruolo dei Cantoni

I Cantoni sono i partner principali della Confederazione per quanto riguarda sia l'elaborazione dei provvedimenti della Confederazione, sia la loro applicazione e la loro valutazione.

4 Competenze della Confederazione

L'articolo 50 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale non attribuisce nuove competenze alla Confederazione. Non costituisce, di per sé, una base giuridica sufficiente per la concessione di sovvenzioni.

¹ RS 101

5 Sostegno della Confederazione

Nella misura in cui sia competente e a condizione che vi sia una base legale per il settore considerato, la Confederazione può sostenere i Cantoni e i Comuni nell'impegno di risolvere i problemi delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.

6 Politica della Confederazione a favore delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna

¹ Per politica degli agglomerati della Confederazione si intende un'azione coerente da parte della Confederazione, nell'ambito delle sue competenze, nei confronti delle città e degli agglomerati; tale azione è concertata con i Cantoni e i Comuni interessati. La Confederazione contribuisce inoltre, insieme ai suoi partner, alla definizione e all'attuazione di una politica comune degli agglomerati, in particolare nel quadro della Conferenza tripartita degli agglomerati (CTA).

² Per politica in favore delle regioni di montagna si intende un'azione coerente della Confederazione, nell'ambito delle sue competenze, nei confronti di tali regioni; tale azione è concertata con i Cantoni e le regioni interessate.

³ Le politiche di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere coordinate tra loro.

7 Partecipazione dei Comuni al processo decisionale sul piano federale

¹ Se è prevedibile che i provvedimenti federali progettati avranno un impatto sui Comuni, questi ultimi devono essere invitati a partecipare in misura appropriata ai lavori delle commissioni peritali o dei gruppi di lavoro istituiti dalla Confederazione e a esprimere il loro parere nel quadro della procedura di consultazione. Nella misura in cui i loro interessi siano coinvolti, i Comuni devono poter partecipare anche ai lavori delle commissioni consultive permanenti in taluni campi settoriali.

² Tale partecipazione si svolge entro i limiti delle competenze federali e nel rispetto della sussidiarietà e della trasparenza nei confronti dei Cantoni.

³ Qualora desideri il parere o la collaborazione dei Comuni, la Confederazione si rivolge di norma alle loro organizzazioni, in particolare all'Associazione dei Comuni svizzeri (SGeV), all'Unione delle città svizzere (UCS) e al Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB). All'occorrenza, quest'ultimo coordina la sua posizione con quella della Conferenza dei segretari delle regioni di montagna svizzeri (KOSEREG).

⁴ Nell'ambito della procedura di consultazione, il parere delle organizzazioni summenzionate ha un peso particolare in rapporto a quello delle altre organizzazioni se è verosimile che i Comuni saranno implicati nell'applicazione delle misure progettate.

8 Contatti diretti tra la Confederazione e i Comuni

¹ Contatti diretti tra la Confederazione e i Comuni possono rivelarsi opportuni se atti a contribuire direttamente a determinare le possibili incidenze delle misure federali sui Comuni, in particolare sulle città, sugli agglomerati e sulle regioni di montagna.

² Di principio, tali contatti diretti si svolgono in un contesto tripartito a cui prendono parte la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

³ Si fa capo in primo luogo agli organismi esistenti.

⁴ La CTA costituisce un forum tripartito privilegiato in materia di politica degli agglomerati. Nella misura in cui garantiscano una partecipazione adeguata dei Comuni, in particolare anche le conferenze dei direttori cantonali o altre istituzioni analoghe possono essere organismi appropriati.

⁵ I contatti diretti tra la Confederazione e i Comuni rivestono carattere eccezionale. Le eccezioni si giustificano in particolare quando la legislazione federale incarica direttamente i Comuni di compiti di esecuzione o quando i provvedimenti della Confederazione toccano particolarmente determinati Comuni. I Cantoni devono essere informati in merito a tali contatti diretti.

⁶ I Cantoni devono pure essere informati dei contatti diretti tra la Confederazione e le organizzazioni mantello di cui alla direttiva 7 capoverso 3.

9 Interlocutori sul piano federale

¹ In materia di politica degli agglomerati, gli interlocutori a livello federale sono:

- il Gruppo di coordinazione interdipartimentale in materia di federalismo (IDEKOF; segreteria: Servizio del federalismo, UFG) per le questioni trasversali che interessano l'insieme dell'amministrazione federale;
- il Team USTE/Seco incaricato delle misure di politica di ordinamento territoriale in favore degli agglomerati (segreteria: Gruppo strategico Politica degli agglomerati, USTE) per tutte le politiche settoriali in relazione con gli agglomerati.

² In materia di politica a favore delle regioni di montagna, l'interlocutore a livello federale è:

- il Settore Politica regionale e d'assetto del territorio del Seco (segreteria: Settore Politica regionale e d'assetto del territorio, Promozione della piazza economica, Seco).

³ Sono fatti salvi i contatti diretti con gli uffici incaricati di altri compiti settoriali importanti per i Comuni.

10 Audizione e diritto di ricorso dei Comuni

Durante l'elaborazione degli atti normativi della Confederazione, si baderà maggiormente a concedere ai Comuni, laddove ragionevole, la possibilità di essere sentiti nel corso della procedura amministrativa o il diritto di ricorrere dinanzi alle autorità o ai tribunali amministrativi.

Le presenti linee direttrici entrano in vigore il 1^o dicembre 2002.

16 ottobre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Abbonamento al Foglio federale

Il *Foglio federale* pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il *Foglio federale* reca quale allegato la *Raccolta ufficiale delle leggi federali* (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare al *Foglio federale* completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla *Raccolta ufficiale delle leggi federali* presso la Tipografia Grassi e Co., Casella postale 1619, 6501 Bellinzona. Agli abbonati che non respingeranno il primo numero dell'anno verrà automaticamente rinnovato l'abbonamento.

Il prezzo dell'abbonamento annuo al *Foglio federale*, inclusa la *Raccolta ufficiale delle leggi federali*, è di 234.40 franchi, più 2,4 per cento di IVA, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. L'abbonamento comprende 6 classificatori. Ulteriori classificatori possono essere ordinati al prezzo di 12.30 franchi. L'abbonamento inizia il 1° gennaio.

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la *Raccolta ufficiale delle leggi federali*). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 130.60 franchi l'anno, più 2,4 per cento di IVA.

Il prezzo dell'abbonamento unicamente alla *Raccolta ufficiale delle leggi federali* ammonta a 103.80 franchi l'anno, più 2,4 per cento di IVA. L'abbonamento inizia il 1° gennaio.

Ci si può parimenti procurare, presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna (Fax: 031 - 325 5058), gli *estratti* dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti, nonché, sino ad esaurimento della riserva, le *annate* del *Foglio federale* e della *Raccolta ufficiale delle leggi federali*.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o alla *Tipografia Grassi e Co., Casella postale 1619, 6501 Bellinzona*.

24 dicembre 2002

Cancelleria federale

[1]